

IN BREVE n. 024-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

MOBBING - LINEE GUIDA FISSATE DALLA CASSAZIONE

La Cassazione (Corte di Cassazione Civile sezione Lavoro sentenza n. 10037 del 10 febbraio 2015 depositata il 15.05.2015) ha fissato dei criteri per stabilire quando il lavoratore ha il diritto al risarcimento per danni subiti da mobbing da parte del suo datore di lavoro.

Il mobbizzato deve provare:

1. l'ambiente di lavoro: le vessazioni debbono avvenire sul luogo di lavoro;
2. la durata: cioè in congruo periodo di tempo;
3. la frequenza: le vessazioni debbono essere reiterate e molteplici nel tempo;
4. tipo delle azioni ostili: attacchi alla possibilità di comunicare, isolamento sistematico, cambiamenti di mansioni, attacchi alla reputazione, violenze, minacce;
5. dislivello tra mobbizzante e mobbizzato: va provata l'inferiorità di livello del mobbizzato;
6. andamento a fasi successive: conflitto mirato, inizio del mobbing, sintomi psicosomatici, errori e abusi, aggravamento dello stato salute, esclusione dal mondo del lavoro, ecc.
7. intento persecutorio: prova del disegno vessatorio coerente.

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE CIV. sez. Lavoro Sentenza n. 10037
depositata il 15.05.2015 (documento 141)**

ENPAM 2013 - RELAZIONE CORTE DEI CONTI

ENPAM nel 2013 utile in flessione del 10,6%, ma patrimonio più che sufficiente a coprire riserva legale.

E' peggiorato, pur rimanendo abbondantemente superiore all'unità (1,78) il rapporto fra contributi e spese previdenziali. In diminuzione anche il rapporto fra il numero complessivo degli iscritti e il numero delle pensioni erogate. Ma il bilancio predisposto dalla Fondazione, che incorpora gli effetti della riforma entrata in vigore nel 2013, prevede che per tutti i 50 anni di previsione il saldo totale si mantenga positivo

La Corte dei Conti tenendo presente che a fine 2013 la Fondazione risulta ancora fortemente esposta sul mercato dei titoli strutturati anche se nei prossimi anni scadranno parte dei titoli e l'esposizione andrà a ridursi, conclude ribadendo la necessità che la gestione finanziaria venga


attentamente monitorata e che le scelte contemperino la ricerca della redditività con la sicurezza dell'investimento, in coerenza con le finalità istituzionali della Fondazione:

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE DEI CONTI Relazione gestione finanziaria
2013 ENPAM (documento 142)**

SPECIALIZZANDI - AMMESSI IN SOVRANNUMERO DAL CONSIGLIO DI STATO

Con cinque ordinanze il Consiglio di Stato ha ammesso in soprannumero senza borsa di studio l'accesso alla specialità a 5 medici che avevano presentato ricorso contro l'esclusione. Se ne prevedono altre.

Il Consiglio di Stato, sez. VI giurisdizionale, a seguito dell'udienza del 4 giugno 2015, ha pubblicato le ordinanze 2462, 2441, 2464, 2463, 2461 del 5 giugno 2015 che consentono l'ingresso sovrannumerario negli ospedali e nei reparti di una prima decina di medici giovani che avevano presentato il ricorso contro le gravi irregolarità del noto concorso delle specializzazioni mediche, dove avevano invertito le prove dei test e che aveva portato inizialmente alla decisione del Ministro Stefania Giannini di annullare il concorso, salvo poi tornare indietro sui suoi passi.



"Ritenuto che sussistono i presupposti per concedere la richiesta tutela cautelare, si accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma dell'ordinanza impugnata - si legge nelle sentenze - si dispone l'ammissione con riserva dei ricorrenti, senza borsa di studio".

**IN ALLEGATO A PARTE - CONS.STATO Ordinanza 2462 del 5.06.2015
(documento 143)**

PENSIONI - OPZIONE DONNA

Risoluzione ancora congelata. Il ministero del Lavoro e l'Inps propendono per il termine del 2015 quale data per la maturazione dei requisiti, mentre il ministero dell'Economia per la decorrenza della pensione...la legge dice:

"In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione".

e allora...? Quando si arriverà alla corretta interpretazione della legge?

**CORTE COSTITUZIONALE - INCARICHI A PUBBLICI DIPENDENTI e
COMUNICAZIONE COMPENSI**

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 98/2015 del 5 giugno 2015, è intervenuta sulla disposizione contenuta nell'art. 53, comma 15, del Decreto Legislativo n. 165/2001, secondo la quale in caso di mancata autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno (gli articoli ed i convegni o seminari non vanno autorizzati ma soltanto comunicati dagli interessati) o di mancata comunicazione del

compenso, il lavoratore pubblico interessato non è più tenuto a restituire il doppio di quanto percepito. La norma cassata riguarda soltanto l'ipotesi della mancata comunicazione.

La Consulta ha cancellato la disposizione rilevando sia un eccesso di delega che una profonda irragionevolezza, atteso che la comunicazione è soltanto strumentale rispetto al funzionamento dell'anagrafe tributaria

Decreto legislativo 165/2001

Art. 53 - Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi

(Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' di impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. ***((Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.))***

Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.

Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione (***nonche' di docenza e di ricerca scientifica***).

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresì, essere richiesta dal dipendente interessato.

L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si' prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.

Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. (48)

AGGIORNAMENTO (48)

La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 43) che "Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge".

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 98 del 5.06.2015
(documento 144)**

MODELLO UNICO - INVIO PROVATO SOLO CON RICEVUTA FISCO

A norma dell'art. 3, D.P.R. n. 322/1998, relativo alla modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni, la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei

redditi tramite professionista incaricato, è costituita solo e soltanto dalla comunicazione dell'Agenzia attestante l'avvenuta ricezione.

Non ha quindi valore l'impegno dell'intermediario alla trasmissione della stessa, né la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal professionista in cui dichiara che, pur essendo stato regolarmente trasmesso il Modello Unico, non è in grado di produrre, poiché non reperibile, l'apposita attestazione di avvenuto ricevimento dell'Agenzia delle Entrate.

Corte di Cassazione sezione V civile - sentenza 11236 del 10 marzo 2015

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sez.V Civile Sentenza n.11236 del 5.06.2015
(documento 145)**

PER LA «SOCIALE» NON C'E REVERSIBILITÀ da Sole 24 ore - risposta 2070

D - Con sentenza di separazione consensuale il giudice ha disposto che un coniuge corrisponda all'altro un assegno di mantenimento. Ma tale assegno non è mai stato corrisposto e il coniuge beneficiario non ha mai rivolto istanza al giudice per ottenere il pagamento. Il coniuge beneficiario dell'assegno, titolare di una pensione sociale Inps, è ora deceduto. Al coniuge superstite spetta la pensione di reversibilità dell'Inps?

R - Tralasciando tutte le problematiche connesse alla separazione, al mantenimento e all'assegno non versato, la questione concerne la pensione sociale, che viene erogata indipendentemente dal versamento dei contributi; in maniera specifica, essa non è reversibile agli eredi.

Di conseguenza, il coniuge superstite non ha diritto alla reversibilità della pensione sociale di cui era titolare il coniuge deceduto.

BORSE DI STUDIO ASSIMILATE AL LAVORO DIPENDENTE da Sole 24 ore - risposta 2010

D - Una lavoratrice dipendente con due figli (di sette e venti anni) a proprio carico per 12 mesi, oltre al proprio reddito è in possesso di una Cu (certificazione 2014) a nome del figlio universitario (borsa di studio) per un importo di mille euro, con riferimento all'articolo 4, commi 6ter e 6quater, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2014.

Alla voce detrazioni e crediti, codice 101, l'importo è 230 euro (imposta lorda); alla voce 107, 1.880 euro (detrazioni lavoro dipendente) e, codice 113, 230 euro (totale detrazioni).

La borsa di studio è da indicare nel 730? Se sì, come?

Il figlio universitario ha pagato 600 euro di tasse e possiede la ricevuta del bonifico bancario all'università. Il documento è valido per l'eventuale recupero di oneri e spese?

R - Di norma, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio sono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, e i sostituti d'imposta sono tenuti a calcolare l'Irpef al netto delle detrazioni di lavoro e per carichi di famiglia, e a prelevarla come ritenuta di acconto, nonché a rilasciare la Cu (in passato il Cud).

Avendo percepito un reddito inferiore a 2.840,51 euro, il figlio potrà essere considerato fiscalmente a carico del genitore che, per la spesa sostenuta per l'iscrizione all'università, potrà fruire della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera e, del Dpr 917/1986.

L'EREDE NON PUO' DETRARRE PER L'IMMOBILE LOCATO da Sole 24 ore
- risposta 1993

D - Nel 2012 sono state sostenute spese di ristrutturazione relative a un appartamento di proprietà, oggetto di contratto di locazione registrato, con recupero del 50% in dieci anni. Nel 2014 il proprietario muore.

Il soggetto erede dell'immobile potrà continuare nel recupero delle quote rimanenti oppure esse sono perse in quanto l'appartamento è locato?

R - Trattandosi di un immobile locato, l'erede non ne acquista la detenzione diretta e, quindi, non subentra nel diritto alla detrazione per le rate residue decennali non fruite dal defunto.

Nella circolare 15/E del 5 marzo 2003, è stato precisato che la detrazione del 36-50 per cento (ex articolo 16bis del Tuir, DPR 917/1986 e articolo 1 comma 47 della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), in caso di bene acquistato per successione mortis causa, si trasmette per le quote non detratte dal defunto, esclusivamente all'erede che conserva la materiale e diretta detenzione del bene.

Nella circolare 24/E del 10 giugno 2004 è stato, poi, ulteriormente, chiarito che la "detenzione materiale e diretta dell'immobile" sussiste qualora l'erede abbia l'immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso quando lo desidera, a prescindere dalla circostanza che il medesimo immobile sia adibito a propria abitazione principale. Anche in questo caso, è comunque necessario che l'erede sia in possesso della documentazione richiesta dalla norma agevolativa per fruire del beneficio. Pertanto, se l'immobile non è libero (cioè è affittato, come nel caso di specie), non si trasmette il diritto alla detrazione per le spese sostenute dal defunto.

Con la circolare 17/E del 2015 è stato altresì precisato che la "detenzione materiale e diretta" dell'abitazione (che costituisce la condizione in presenza della quale l'erede può beneficiare delle rate residue di detrazione) deve esistere non soltanto nell'anno di accettazione dell'eredità, ma anche negli anni successivi (si veda anche la circolare 20/E/2011). Pertanto, l'erede, già detentore, che nei successivi periodi d'imposta conceda l'immobile in locazione o in comodato, non potrà fruire delle rate di detrazione riferite agli stessi anni. Tuttavia, nell'ipotesi in cui, al termine della locazione o del comodato, l'erede riprenda la detenzione dell'abitazione, egli potrà tornare a fruire delle rate di detrazione residue, di competenza degli anni successivi.

SCONTO ANCHE SULLE SOMME VERSATE PRIMA DEL ROGITO da Sole 24 ore
- risposta 1995

D - Un contribuente ha comprato nel 2015 la prima casa da una cooperativa (si tratta di un immobile interamente ristrutturato), ma nel corso del 2014 aveva già corrisposto alcuni acconti.

Trattandosi di un acquisto da cooperativa, so che per detrarre il 50% del 25% sul costo di acquisto non è necessario un preliminare registrato. Mi chiedo, però, se tali anticipi possano essere detratti già nel 2014, ossia nell'anno anteriore al rogito, oppure se debbano essere detratti nel 2015 insieme con il saldo corrisposto in sede di rogito. Poiché l'acquirente è una persona fisica, propenderei per la deduzione frazionata per anno solare, nel rispetto del principio di cassa, ma ho trovato delle interpretazioni in cui si afferma che è possibile (a scelta del contribuente) detrarre tutto nell'anno del rogito, anche se di fatto una parte è stata pagata l'anno precedente. Quale è il parere dell'esperto?

R - La detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie (a norma dell'articolo 16bis del Tuir, DPR 917/1986, e dell'articolo 1, comma 47, della legge 190/2014) si applica anche alla fattispecie indicata nel comma 3 del citato articolo 16bis, che agevola l'acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, come nel caso di specie, che provvedano, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell'immobile. Per tale

fattispecie, la detrazione del 50% viene riconosciuta (solo all'acquirente privato e non all'impresa costruttrice) forfettariamente sul 25% del corrispettivo d'acquisto dell'abitazione, nel limite massimo di 48.000 euro (ora 96.000), a condizione che l'intervento di recupero abbia interessato l'intero fabbricato. In presenza di un preliminare registrato in un anno, con rogito poi stipulato l'anno successivo, la detrazione si rende applicabile anche per gli acconti versati dopo la registrazione del preliminare, in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al pagamento degli acconti (per esempio, dichiarazione 2015, per gli acconti versati nel 2014 d fronte di un rogito poi stipulato nel 2015).

Tuttavia, occorre avere tutti gli elementi in mano per calcolare il limite massimo detraibile, che è pari al 50% del 25% del corrispettivo di acquisto degli acconti, versati nel limite massimo di 96.000 euro. A tal fine, si fa presente che, dopo il rogito, in ogni caso il 25% del corrispettivo contrattuale utile per la detrazione è complessivamente pari a 96.000 euro.

Se ci si trova in presenza di difficoltà nel calcolo, si può rinviare la detrazione alla prima dichiarazione dei redditi successiva al rogito, calcolando la stessa sull'intero corrispettivo versato.

TITO BOERI DICE....

«C'è un problema di equità intergenerazionale di cui tener conto: chi ha avuto molto di più, sotto il profilo previdenziale, potrà essere chiamato a dare un contributo di solidarietà a chi avrà in futuro pensioni più basse»

Espressione molto populistica-demagogica..., ma perché il prof. Boeri non si chiede il perché queste pensioni hanno di più? Risposta evidente: perché hanno versato maggiori somme di contribuzione, cioè hanno pagato di più per una futura pensione più alta.....secondo una pattuizione obbligata tra lavoratore e ente previdenziale

E in virtù delle parola "solidarietà", ricordiamo come questa espressione sociale è legata alla volontarietà, altrimenti risulta essere un mero balzello, un prelievo fiscale discriminatorio.

Puntualizzano bene Maurizio Sacconi e Giuliano Cazzola...a proposito delle pubblicazioni dell'Inps delle "liste di proscrizione" dei Fondi e delle Gestioni che erogherebbero ai loro pensionati trattamenti più favorevoli: «l'applicazione del calcolo contributivo nei confronti di coloro che hanno avuto liquidato il loro assegno in base delle regole vigenti in quel momento e fare così "giustizia" colpirebbe i sacrifici di queste persone senza dare loro possibilità di recuperare gli effetti dei cambiamenti delle regole in base alle quali hanno compiuto le loro scelte di vita».


Ma Cazzola e Sacconi evidenziano anche, con implicito riferimento alle parole del presidente dell'Inps prof. Boeri, il pericolo di sovvertimento della lodevole iniziativa dell'Inps di responsabilizzare ciascun lavoratore rendendolo edotto dei contributi versati e della pensione che potrebbe conseguire. Ma ben si sa, certe frasi fanno molto effetto...attenzione però che i pensionati sono anche stufi di essere sempre tartassati e alla merce dei politici.

MEDICI DIPENDENTI PUBBLICI, TASSA ANNUALE ALL'ORDINE LA PAGA IL DATORE DI LAVORO

da DoctorNews del 10 giugno 2015 - Mauro Miserendino

Per l'avvocato non c'è dubbio, per le professioni sanitarie invece non resta che toglierselo aprendo dei contenziosi: il pubblico dipendente iscritto ad un albo professionale ha diritto a che la tassa d'iscrizione gli sia versata dal datore di lavoro, cioè proprio dalle casse statali o regionali o comunali. Non solo: fino a sentenza contraria, seguendo la lettera della recente sentenza della Cassazione 7776/2015 Sezione Lavoro depositata il 16 aprile scorso, la prescrizione del diritto a

farsi rimborsare gli anni di tassa d'iscrizione pagati è decennale e non quinquennale. La Cassazione si è pronunciata in favore di un avvocato che aveva prestato servizio per l'Inps tra il 1989 e il 2002. L'ente previdenziale pubblico asseriva che quanto reclamato si prescriveva in 5 anni e rientrava nell'indennità di toga (che è la partecipazione del legale ai compensi per i giudizi conclusi con esito favorevole). A supporto Inps c'erano orientamenti della magistratura contabile; la Corte dei Conti in alcuni contenziosi di questo tipo aveva affermato che l'obbligo di corrispondere la tassa all'Ordine è personale perché integra il requisito di essere un professionista che è a sua volta indispensabile per svolgere il rapporto con l'ente pubblico. Ma quando il contenzioso era finito dal magistrato contabile a quello amministrativo il Consiglio di Stato con sentenza del 15 marzo 2011 aveva sostenuto che la quota annuale non rientra nell'indennità di toga. In questo, aveva ripreso una sentenza di Cassazione la 3928 del 2007, il cui indirizzo banalizzando si potrebbe tradurre in: non è l'ente pubblico che consente al professionista di esercitare ma è il professionista che fa il favore all'ente pubblico di prestargli la propria professione. La sentenza di oggi va più in profondità evidenziando nel comportamento dell'ente pubblico che nega il pagamento della tassa un vulnus al codice civile e in particolare all'articolo 1719 quando afferma che "il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario di ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi necessari". Tra i mezzi c'è l'onere dell'iscrizione all'ordine. L'articolo 1719 cc peraltro parla di mandante e mandatario senza distinguere tra mandante pubblico o privato. In teoria gli interessati ad un rimborso della tassa annuale in ambito sanitario potrebbero essere 400-500 mila, tanti quanti i dipendenti medici, infermieri, ostetrici, biologi, farmacisti, professionisti di aree tecnico-sanitarie.



La problematica dovrebbe essere presa in carico dai sindacati in sede di rinnovo contrattuale, ma....

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Civile sez.Lavoro Sentenza n. 7776
pubblicata il 16.04.2015 (documento 146)**

CORREZIONI AL 730 PRECOMPILATO

Con provvedimento 9 giugno 2015 il Direttore dell'Agenzia delle entrate consente ai contribuenti che hanno già inviato il 730 compilato, accettato o modificato, di rettificare direttamente eventuali errori senza ricorrere ai Caf o professionisti abilitati per presentare il 730 o Unico integrativo o correttivo.

Per effettuare il nuovo invio è sufficiente accedere con le proprie credenziali all'area del sito internet dell'Agenzia delle Entrate dedicata al 730 precompilato, riaprire la dichiarazione già trasmessa, apportare le modifiche necessarie e quindi procedere all'invio della dichiarazione sostitutiva. La sostituzione della dichiarazione è ammessa una sola volta.

La nuova dichiarazione annulla e sostituisce integralmente il 730 già trasmesso e può essere inviata fino al 29 giugno.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Provvedimento 9 giugno 2015
(documento 147)**

FISCO - SCADENZE e INTERESSI PER IL PAGAMENTO A RATE da Sole 24 ore
di giovedì 11 giugno 2015

UNICO 2015 - Estranei agli studi di settore				
NON TITOLARI DI PARTITA IVA				
Versamento della 1° rata entro il 16 giugno 2015			Versamento 1° rata, con aumento dello 0,40%, dal 17 giugno al 16 luglio 2015	
Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %
1°	16 giugno	0	16 luglio	0
2°	30 giugno	0,16	31 luglio	0,16
3°	31 luglio	0,49	31 agosto	0,49
4°	31 agosto	0,82	30 settembre	0,82
5°	30 settembre	1,15	31 ottobre (slitta al 2 novembre)	1,15
6°	31 ottobre (slitta al 2 novembre)	1,48	30 novembre	1,48
7°	30-novembre	1,81	—	—
TITOLARI DI PARTITA IVA				
Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %
1°	16 giugno	0	16 luglio	0
2°	16 luglio	0,33	20 agosto	0,33
3°	20 agosto	0,66	16 settembre	0,66
4°	16 settembre	0,99	16 ottobre	0,99
5°	16 ottobre	1,32	16 novembre	1,32
6°	16 novembre	1,65	—	—

UNICO 2015 - Interessati dagli studi di settore				
NON TITOLARI DI PARTITA IVA				
Versamento della 1° rata entro il 6 luglio 2015			Versamento della 1° rata, con aumento dello 0,40%, dal 7 luglio al 20 agosto 2015	
Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %
1°	6 luglio	0	20 agosto	0
2°	31 luglio	0,27	31 agosto	0,11
3°	31 agosto	0,60	30 settembre	0,44
4°	30 settembre	0,93	31 ottobre (slitta al 2 novembre)	0,77
5°	31 ottobre (slitta al 2 novembre)	1,26	30 novembre	1,10
6°	30 novembre	1,59	—	—
TITOLARI DI PARTITA IVA				
Rata	Scadenza	Interessi %	Scadenza	Interessi %
1°	6 luglio	0	20 agosto	0
2°	16 luglio	0,11	16 settembre	0,29
3°	20 agosto	0,44	16 ottobre	0,62
4°	16 settembre	0,77	16 novembre	0,95
5°	16 ottobre	1,10	—	—
6°	16 novembre	1,43	—	—

Attenzione: slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che è stato firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri e che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Dal 7 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.

DPCM - AMPLIATI I CONGEDI PARENTALI

E' in attesa di pubblicazione sulla G.U. il DPCM che amplia i congedi parentali.

I provvedimenti hanno valenza sino a fine anno e potranno essere rinnovati di anno in anno a condizione della copertura finanziari.

Sono ora previsti per legge, prima erano agganciati ai contratti di lavoro, i congedi parentali a ore, la possibilità in caso di ricovero del neonato di ritorno al lavoro con recupero dei giorni durante l'astensione obbligatorio post-partum, i congedi parentali (10 mesi portati a 11 se il padre chiede un congedo parentale oltre i 4 mesi, vincolo di un massimo di sei mesi per ciascun genitore) avranno valenza sino a 6 anni (per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni) con copertura al 30% delle retribuzione in atto per un massimo di sei mesi e da 8 a 12 anni quella senza assegni. Il periodo di preavviso per fruire del congedo viene portato a 5 giorni in caso di assenza per giornata intera e di 2 giorni per assenza su base oraria.

CORTE DEI CONTI e FISCO

Nel rapporto 2008-2014 della Corte dei conti sul coordinamento della finanza pubblica si legge che la tassazione italiana sui redditi da lavoro dipendente con il 42,8% è la più alta d'Europa, la seconda coi redditi d'impresa (26,5%) e quarta sugli immobili coll'1,6%. Per i consumi siamo sotto la media europea col 17,7% contro il 19,8%.

La pressione fiscale è arrivata a toccare il media il 43,4% nel 2014 con picchi fino al 50,3%.

E' evidente che il più tartassato ovviamente è il reddito fisso che con lavoratori dipendenti e pensionati, ricordo, arrivano all'80% del gettito Irpef.

I calcoli del costo della eventuale restituzione della perequazione automatica delle pensioni 2012-2013 ha evidenziato il salasso sui pensionati ... c'è chi ha parlato addirittura di 26 miliardi lordi...una bella cifra sottratta al consumismo e quindi al mondo del lavoro... congelamento che va anche ad incidere sugli anni che seguono!

RIFLESSIONI SULLE PENSIONI da Italia Oggi di venerdì 12 giugno 2015 pag.31

...mentre si dibatte di «diritti quesiti» dei pensionati, ci si dimentica che la pensione si costruisce anno dopo anno, non soltanto col versamento dei contributi, ma pure grazie alla rivalutazione che lo Stato, così come tutti gli enti legati a filo doppio alle regole del metodo contributivo, deve garantire sugli stessi... ma quest'anno il tasso di rivalutazione è stato negativo con impoverimento delle risorse accumulate e bontà loro, anziché dire "non ti riconosco interessi, ma neppure titolgo

soldi”, hanno emesso un provvedimento (art.5 del DL 65/2015 che recita nell’ipotesi in cui il tasso sia negativo (pil nominale) non si svaluteranno i montanti, ma con recupero sulle successive rivalutazioni di quanto non sottratto.....

Attenzione: il pil nominale è agganciato solo in parte alla svalutazione monetaria e il pil quando il Paese non cresce è pressoché -zero-....e così i soldi dei contributi cosa renderanno nel tempo?